



PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E
PROGETTAZIONE PER IL TERRITORIO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

(ai sensi dell'art.36, comma 9, e 95, comma2, del Codice)

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL BANDO AD OGGETTO DELL'APPALTO

***Messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione
delle residenze pubbliche di località Serra***

CUP H28I21004560001

CIG 95447218EF

Fondi Decreto Legge 06/05/2021 n. 59 convertito dalla legge 01/07/2021 n. 101 art. 1, co. 2 let. c) pu. 13
D.D. Regione Campania n. 57 del 11/05/2022 "Fondo complementare al PNRR – Programma sicuro, verde e sociale:
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Ammissione a finanziamento e contestuale impegno somme"

SEZIONE I	3
PREMESSE	4
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	4
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento	4
I.3) Pubblicazione del bando-disciplinare e dell'esito di gara	4
I.4) Piattaforma telematica.....	5
I.4.1) Dotazioni tecniche.....	6
I.4.2) Identificazione.....	6
SEZIONE II	6
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	6
II.1) Documenti di gara.....	6
II.2) Chiarimenti	7
II.3) Comunicazioni	7
II.4) Sopralluogo.....	7
SEZIONE III.....	7
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL' APPALTO	7
III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo	7
III.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	8
SEZIONE IV	8
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D' APPALTO	8
IV.1) Importo a base d'appalto	8
IV.2) Categoria delle lavorazioni.....	8
IV.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.....	9
IV.4) Subappalto.....	9
IV.5) Contabilità e pagamenti.....	10
IV.6) Anticipazione	10
SEZIONE V	11
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	11
V.1) Soggetti ammessi alla gara	11
V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.	12
V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati.....	12
V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.	12
V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.	13
SEZIONE VI	13
REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	13
E TECNICO-PROFESSIONALE.....	13
VI.1) Requisiti di ordine generale.....	13
VI.2) Requisiti e capacità specifiche	14
VI.3) Avvalimento.....	15
SEZIONE VII	16
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI	16
VII.1) Valutazione di impatto criminale	16
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionalen°3/2007	16
VII.3) Codice di comportamento	16
VII.4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione	16
VII.5) Protocollo di legalità.....	16
VII.6) Clausole relative al finanziamento	16
SEZIONE VII BIS	16
DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.	16
VII BIS.1) Premio di accelerazione	16
VII BIS.2) Requisiti generali	17
VII BIS.3) Documentazione a corredo	17
SEZIONE VIII.....	18
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	18
VIII.1) Criterio di aggiudicazione.....	18
VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta	18
VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi	19
VIII.4) Modalità di aggiudicazione.....	21
SEZIONE IX	21

CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE	21
IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta	21
IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	23
IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA"	29
IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3"OFFERTA ECONOMICA"	31
IX.5) Garanzia provvisoria	32
IX.6) Contributo a favore dell'ANAC	34
SEZIONE X.....	34
ESPLETAMENTO DELLA GARA	34
X. 1) Operazioni di gara	34
X. 2) Verifica documentazione amministrativa	35
X. 3) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	35
X. 4) Verifica di anomalia delle offerte	36
X. 5) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	36
X.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	37
X.7) Soccorso istruttorio.....	37
SEZIONE XI	38
ACCESSO AGLI ATTI.....	38
SEZIONE XII	38
ULTERIORI DISPOSIZIONI	38
XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto.....	38
XII.2) Garanzie e coperture assicurative	39
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	39
XII.2.2) Polizza assicurativa CAR.....	40
XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali e clausole relative all'esecuzione.....	40
XII.2.3.1) Revisione prezzi	40
XII.2.3.2) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	40
XII.2.3.3) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.	41
SEZIONE XIII.....	41
CONTROVERSIE.....	41
SEZIONE XIV	41
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
ALLEGATI:	42
ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:	42

PREMESSE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
<u>DENOMINAZIONE</u>	SUA Provincia di Avellino	Comune di Rocca San Felice
<u>Servizio/Settore/Ufficio responsabile</u>	Settore 2	Ufficio tecnico
<u>Indirizzo sede operativa</u>	Corso Vittorio Emanuele - CAP 83100	Via Vincenzo Maria Santoli, 8
<u>Località/Città/Provincia</u>	Avellino	Rocca San Felice (AV)
<u>Telefono</u>	0825 790415	0827 45031
<u>Posta elettronica certificata</u>	sua@pec.provincia.avellino.it	utc.roccasanfelice@asmepec.it
<u>Indirizzo Internet (URL)</u>	suaprovinciaavellino.traspare.com	https://www.comune.roccasanfelice.av.it
<u>Codice AUSA</u>	0000234431	0000242556

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi SEZIONE II;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi SEZIONE I e IX;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: SEZIONE II;

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA) in esecuzione degli atti indicati alla successiva SEZIONE I.2 ha indetto una gara per affidare i lavori di cui al progetto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://suaprovinciaavellino.traspare.com/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il geom. Vincenzo Camarca - Responsabile dell'UTC dell'Amministrazione delegante e il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la SUA, in qualità di Amministrazione competente delegata, è l'ing. Gerardo Della Porta.

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Validazione
Atto di validazione in data 28/09/2022
- Atto di approvazione
Delibera di Giunta Comunale n° 88 del 28/09/2022
- Indizione gara
Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Delegante n° 164 – Reg. Gen.n. 222/2022
Determina del Dirigente del Settore 2. Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio della Provincia di Avellino n° 2564 del 14/12/2022
- Fonte di finanziamento
D.D. Regione Campania n. 57 del 11/05/2022 “Fondo complementare al PNRR – Programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Ammissione a finanziamento e contestuale impegno somme”

I.3) Pubblicazione del bando-disciplinare e dell'esito di gara

Il presente bando-disciplinare è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 36, comma 9, del Codice, per estratto o integralmente, su:

- GURI;
- BURC;
- Albo Pretorio on line e Profilo committente della Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;
- Piattaforma di e-procurement suaprovinciaavellino.traspare.com;
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it;
- un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

I.4) Piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

parità di trattamento tra gli operatori economici;

trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento denominato Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://suaprovinciaavellino.traspare.com/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0), che costituisce parte integrante del presente bando-disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

I.4.1) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando-disciplinare e nel documento Allegato 0 - Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.4.2) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE II DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati del progetto esecutivo e, in particolare, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza e coordinamento ed il crono programma;
- b) il presente bando-disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
- c) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://trasparenza.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → *gare e procedure in corso SUA* e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

su sua.provincia.avellino.it → bandi di gara → gare e procedure in corso

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando-disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0);
5. Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

II.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il presente documento ed i suoi allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo del presente documento e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente.

II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

II.4) Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n°120 del 11/09/2020, stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica COVID, per la presente procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo presso i luoghi interessati dalle lavorazioni.

La natura delle lavorazioni a farsi e la completezza delle tavole progettuali consentono, infatti, al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

I luoghi sono comunque ispezionabili autonomamente, qualora l'operatore economico abbia intenzione di effettuare una visita in maniera autonoma.

SEZIONE III

OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di << Messa in sicurezza, efficientamento energetico e riqualificazione delle residenze pubbliche di località Serra>> nel territorio dell'Amministrazione delegante.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione delegante - Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite dall'Amministrazione delegante.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio dell'Amministrazione delegante come meglio specificati nel progetto allegato alla presente.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice.

III.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a 366 (trecentosessantasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice si può procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

SEZIONE IV LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

IV.1) Importo a base d'appalto

Importo complessivo a base d'appalto:		€ 1.080.950,91 + IVA
di cui	a) per lavori a corpo (soggetto a ribasso)	€ 1.042.372,26 + IVA
	b) per oneri inerenti ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 38.578,65 + IVA

CPV: 45400000-1 sottocategoria 45454000-4

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, per i seguenti motivi:

- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;
- gli atti di gara e di mezzi di pubblicità adottati con il presente atto comunque garantiscono in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità.

IV.2) Categoria delle lavorazioni

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	OG1	III	SI	889.930,90	82,33	Prevalente	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	I	SI	191.020,01	17,67	Scorporabile	SI
<i>Importo complessivo lavori</i>				€ 1.080.970,91	100,00		

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto

dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Il concorrente deve possedere Attestazione SOA nelle categorie OG1 – classifica III e OG3 – classifica II.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 357.313,18.

IV.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

OG1 per il 82,33%

OG3 per il 17,67%

IV.4) Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione delegante.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

I lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- quelli previsti per la categoria prevalente OG1 senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria;
- quelli previsti per la/e categoria/e scorporabile/i senza alcuna limitazione.

Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate all'esigenza dell'Amministrazione delegante di:

- rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto, da considerarsi in ambito esteso, ovvero almeno regionale, visto che trattasi di procedura aperta a una vasta platea di operatori economici, è caratterizzato da fenomeni delinquenti di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra l'Amministrazione delegante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del Codice la possibilità di "qualificazione cumulativa", nell'ambito dei consorzi stabili, è limitata esclusivamente ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2), lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Nelle predette ipotesi è necessario che le imprese designate possiedano i requisiti, tecnici e professionali, richiesti dal presente bando.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. In caso di subappalto qualificante, *ove ne ricorrano le circostanze*, il concorrente è tenuto ad indicare chiaramente la tipologia di lavorazioni e la relativa percentuale per cui si ricorre a detto istituto (Modello 1A/1B/1C/1D).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Amministrazione delegante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice*.

IV.5) Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, lettera d) del Codice, è "a corpo".

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

IV.6) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e salvi i limiti previsti dall'art. 207, comma 1, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, *salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante*, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

SEZIONE V

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, **sono ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente documento e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante-Amministrazione delegante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Inoltre l'operatore economico, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi evenienza di natura penale, civile e amministrativa sopraggiunta in fase di gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, *a sua volta*, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, *in sede di offerta*, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Codice.

In particolare si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice (Proposta di Linee Guida dell'ANAC "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice" del 21 settembre 2016).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Codice ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull' Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Codice.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Codice*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria inerenti alla lavorazione "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" (CAT. OG1) in ragione della **specificità** del progetto esecutivo posto a base di gara nonché dell'indefettibile esigenza di assicurare alla comunità territoriale l'**effettivo** svolgimento delle predette lavorazioni da parte di operatore munito delle necessarie capacità tecniche ed operative nonché dell'indispensabile bagaglio esperienziale.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente documento per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b)(*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice(*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del Codice la possibilità di "qualificazione cumulativa", nell'ambito dei consorzi stabili, è limitata esclusivamente ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2), lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Nelle predette ipotesi è necessario che le imprese designate possiedano i requisiti, tecnici e professionali, richiesti dal presente bando.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, *in quanto compatibili*, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

SEZIONE VI

REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione delegante negli ultimi tre anni.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la SUA e l'amministrazione delegante procederà alla segnalazione ivi prevista.

L'operatore economico, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi evenienza di natura penale, civile e amministrativa sopraggiunta in fase di gara.

VI.2) Requisiti e capacità specifiche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), **devono essere posseduti** e comprovati dagli stessi *"salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate"*.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente documento per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione delegante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopraindicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per

almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VI.3) Avalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, in caso di avalimento il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (MODELLO 7);
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice, di cui al MODELLO 3;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO 7) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
 - d) le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione od altro requisito;
 - e) i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 - f) il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto;
 - g) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice (MODELLO 7);
 - h) ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge (MODELLO 4);
 - i) originale o copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento alla precedente lettera c) dettagliatamente quantificate;
 - j) nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 5, del Codice.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del documento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, l'impresa avvalente sarà esclusa, sarà esclusa la garanzia e trasmessi gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13, del Codice.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del Codice.

Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'avalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente SEZIONE VI.

SEZIONE VII

LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la **esclusione** dalla procedura di gara.

VII.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO 5.

VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionalen°3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO 5.

VII.3) Codice di comportamento

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione integrale del "Codice di comportamento" (ALLEGATO A) adottato con Giunta Comunale dell'Amministrazione delegante n° 6 del 15.01.2014 e di impegnarsi a rispettarlo, in caso di aggiudicazione (MODELLO 1A/1B/1C/1D).

VII.4) Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del "Patto di Integrità/Protocollo di legalità" (ALLEGATO B) in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione adottato con Deliberazione del Sindaco dell'Amministrazione delegante n° 7 del 27.01.2017 e aggiornamento 2022/24 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione, (MODELLO 1A/1B/1C/1D).

VII.5) Protocollo di legalità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione delle clausole del "Protocollo di legalità" (ALLEGATO C) e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione, MODELLO 1A/1B/1C/1D.

VII.6) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE VII BIS

DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.

VII BIS.1) Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge n°108/2021, è riconosciuto all'appaltatore il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale secondo gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 113-bis comma 4 del Codice, alle seguenti condizioni:

- sia stato approvato dall'Amministrazione delegante il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate per "imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Rapportandosi ai criteri di calcolo della penale ex art. 113-bis comma 4 del Codice, il premio di accelerazione è pari a:

$$PA = Inc \times p\% \times gg.$$

dove PA è il premio di accelerazione, Inc è l'importo netto contabilizzato per i lavori eseguiti e collaudati, p‰ è la misura giornaliera della penale di ritardo fissata in contratto (compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰) e gg. sono i giorni di anticipata ultimazione.

In ogni caso PA non può superare complessivamente né il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) né la somma disponibile per "imprevisti" secondo il quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto entro i predetti limiti, da cui: $(10\% \times Inc) \geq PA \leq Imprevisti$.

VII BIS.2) Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi nei confronti dei disabili di cui alla Legge 68/1999.

Sono esclusi, altresì, gli operatori economici che non si obbligano, al momento della presentazione dell'offerta, di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il predetto requisito è obbligatorio ed è comprovato dal concorrente, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione d'impegno resa nella forma di cui all'art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (MODELLO 5).

Tuttavia, a norma dell'art. 47, comma 7, del D.L. n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, si stabilisce che il rispetto della predetta quota minima percentuale del 30% per l'occupazione femminile non si applica per le assunzioni relative alla manodopera cantieristica dei lavori, in ragione della particolare natura e della specifica tipologia delle attività da eseguire riservate (come rilevato dall'ISTAT in ordine alla media nazionale complessiva) per lo più a personale maschile; pertanto, tale circostanza fattuale ne rende impossibile la sua applicazione oltre che contrastante con gli imprescindibili obiettivi di universalità e socialità.

Viceversa, relativamente al personale tecnico e/o amministrativo, resta fermo il predetto obbligo di garantire la prescritta quota occupazionale femminile.

Per l'applicazione delle predette disposizioni, si faccia riferimento all'art. 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto 07/12/2021 e pubblicate sulla GURI n°309 del 30/12/2021.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara, gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui al comma 3, del citato articolo 47, nei limiti del periodo d'interdizione (di dodici mesi) previsto da detta norma. *In particolare,* il succitato comma 3, dell'articolo 47, prescrive l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

VII BIS.3) Documentazione a corredo

Il concorrente deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del Decreto Legislativo n°198 del 11/04/2006 (MODELLO 5).

In caso affermativo, allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione, *ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge 108/2021,* costituisce causa di esclusione dalla gara.

SEZIONE VIII
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 del Codice e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n° 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- criteri di premialità PNRR;
- ribasso percentuale unico.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punti D max	Punti Q max	Punti T max	Punteggio massimo del criterio
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatazza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità ed il confort	A.1 <i>Valore funzionale degli interventi migliorativi o integrativi proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a base di gara volte ad un miglioramento del livello di sicurezza e di estetica.</i>	35			85
		A.2 <i>Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali, da provare anche con schede tecniche, utili a migliorare la resistenza, la durabilità e la funzionalità degli interventi anche in considerazione della natura dell'opera.</i>	10			
B	Gestione manutenzione dell'opera. Programmazione delle lavorazioni.	B.1 <i>Soluzioni integrative rispetto agli interventi di efficientamento energetico del progetto posto a base di gara, nonché misure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione e manutenzione.</i>	25			
		B.2 <i>Miglioramenti in relazione ai successivi interventi di manutenzione di parti vetuste dell'immobile esistente.</i>	10			
		B.3 <i>Miglioramenti in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, con riferimento alle fasi di realizzazione, all'organizzazione del cantiere e agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché all'importanza naturalistica del sito.</i>	5			

C	Clausole di premialità	C.1 Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni.			1	5
		C.2 Assunzione di una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro femminile.			2	
		C.3 Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000.			2	
E	Offerta Economica (ribasso)					10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						100

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo VI, punto 1.) secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Le modalità di attribuzione dei coefficienti C_{xi} da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica
A e B	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità ed il confort	A.1 e A.2	La commissione, <i>nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre</i> , procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:

		GIUDIZIO SULL'OFFERTA		COEFFICIENTE	
		Eccellente		0,91 ÷ 1,00	
		Ottima		0,81 ÷ 0,90	
		Distinta		0,71 ÷ 0,80	
		Buona		0,61 ÷ 0,70	
		Sufficiente		0,51 ÷ 0,60	
		Scarsa		0,31 ÷ 0,50	
		Insufficiente		0,01 ÷ 0,30	
		Gravemente insufficiente		0,00	
	Gestione e manutenzione dell'opera. Programmazione delle lavorazioni.	B.1, B.2 e B.3	<p>Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:</p> $V_{Ni} = M_{Ni} / M_{Nimax}$ <p>dove</p> <ul style="list-style-type: none"> - V_{Ni}=coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3 - M_{Nimax}= la media più alta tra le M_{Ni} <p>Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.</p>		
C	Clausole di premialità	C.1	L'impegno ad assumere l'ulteriore unità lavorativa vale 1 punto, in caso contrario 0 punti. Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impegno verrà valorizzato cumulativamente per l'intero raggruppamento ovvero trattandosi di una sola ulteriore unità lavorativa, ai fini dell'attribuzione del punteggio si impegna ad assumere l'ulteriore unità lavorativa. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete). Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).		
		C.2	L'impegno ad assumere l'ulteriore unità lavorativa vale 2 punti, in caso contrario 0 punti. Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio l'impegno verrà valorizzato cumulativamente per l'intero raggruppamento ovvero trattandosi di una sola ulteriore unità lavorativa, ai fini dell'attribuzione del punteggio si impegna ad assumere l'ulteriore unità lavorativa. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete). Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).		
		C.3	Il punteggio viene attribuito solo in caso di possesso delle certificazioni in parola. Per i RTI la valutazione del requisito è rapportata a un coefficiente C=1 se tutti i raggruppati sono in possesso della certificazione, viceversa il coefficiente C si riduce in funzione del rapporto tra l'importo dei lavori IA attribuiti a tutti i soggetti certificati del RTI (mandataria e/o mandanti) e l'importo totale IT a base d'asta, ovvero $C = IA/IT$. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).		
E	Ribasso percentuale unico		$V_i = R_i / R_{max}$ <p>dove</p> <ul style="list-style-type: none"> - V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; - R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; - R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente <p>Il coefficiente V_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.</p>		

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Critero	Descrizione del criterio	Sub criterio	Criteri motivazionali
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità ed il confort	A.1 A.2 B.1 B.2 B.3	<p>Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate; - completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate; - innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore; - specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard"; - qualità complessiva delle soluzioni proposte; - modifiche progettuali migliorative e innovative più vantaggiose in termini di qualità

B	Gestione e manutenzione dell'opera. Programmazione delle lavorazioni.	<p>ed efficienza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementazione di sistemi di monitoraggio e controllo; - maggiore durata del piano di controllo e assistenza post operam; - utilizzo di prodotti a elevato livello di rendimento, funzionalità e durabilità specificandone le differenze con quelli previsti in progetto; - utilizzo di prodotti di migliori qualità e prestazioni (anche certificati da organismi accreditati) e con minori costi di esercizio e di manutenzione; - vantaggi qualitativi derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte, anche in rapporto all'analisi costi-benefici; - migliore piano di azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri, per il controllo dell'erosione e delle sedimentazioni per le attività di cantiere e per la gestione dei rifiuti e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere; - migliore concezione organizzativa, della struttura tecnico-organizzativa e delle fasi di lavorazione che il concorrente intenda adottare e sviluppare per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - efficace organizzazione operativa del cantiere stesso; - migliore coerenza con il PSC di progetto; - migliori garanzie di sicurezza in termini di esecutività e modalità realizzative dei lavori; - migliore organizzazione operativa di cantiere, al fine di minimizzare i "livelli di disturbo" delle attività circostanti e ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto del cantiere; - migliore comfort per i lavoratori ovvero migliori misure per l'umanizzazione del luogo di lavoro. <p>Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.</p>
----------	--	--

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

VIII.4) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura*, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, *ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice*.

SEZIONE IX

CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

1. ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA";
3. ARCHIVIO INFORMATICO 3 "OFFERTA ECONOMICA";

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE suaprovinciaavellino.traspire.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	03/01/2023	23:59
0	Scadenza della gara	09/01/2023	Entro le 23:59

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto **escluse** dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, *ai sensi dell'art. 59, comma 3, Codice.*

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla SUA. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla SUA.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n°82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);
- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle SEZIONI IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;

- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
- L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della SUA e/o dell'Amministrazione delegante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

IX.2) Contenuto della "ARCHIVIO INFORMATICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel seguito:

- A. Domanda di partecipazione alla gara** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, redatta secondo il MODELLO 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, con allegata, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui non venga utilizzato uno dei citati MODELLO1/A, 1/B, 1/C, 1/D è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel relativo MODELLO1/A, 1/B, 1/C, 1/D di interesse ovvero dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (MODELLO 1/C), di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- *Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*
- *Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*
- *Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione (MODELLO 1/C) dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.*

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

In caso di avalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ea subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura di cui allo schema allegato (02. DGUE). Il Documento di gara unico europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento, deve essere prodotto da ciascuna impresa ausiliaria.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalla SUA tra gli atti di gara in formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel "Dettaglio Gara" alla Sezione DGUE cliccando su "Accedi al Servizio" (figura 1).



Figura 1

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l'opzione "Sono un operatore economico", "importare un DGUE" e caricare il documento DGUE.xml messo a disposizione della SUA attraverso il pulsante "Scegli file" ed, infine, cliccare su "Avanti" (figura 2).

Figura 2

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando "ENTRAMBI" (figura 3), e in seguito firmare digitalmente il file ZIP per poi inserirlo nell'archivio informatico della "Documentazione Amministrativa".

Figura 3

B-bis. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2BIS. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

C. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice in carta libera, da rendersi,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 3. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della gara in oggetto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per una più precisa e puntuale individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice si rinvia a quanto contenuto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE".

C-BIS Dichiarazione in merito "all'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia", in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione "Istruzioni per la compilazione" del MODELLO 4.

D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Oppure

Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;
- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E. (MODELLO 1/B), di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione idonea

equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- E. Altre dichiarazioni sostitutive**, rese in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii., con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO 5 o in alternativa al modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato MODELLO 5. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.
- F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC**, effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.6 del presente documento;
- G. PASSOE** di cui alla delibera n. Delibera n. 464/2022 dell'ANAC;
- H. Garanzia provvisoria** di cui alla SEZIONE IX.5, e **Dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione**, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, lapolizza fideiussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza.

- I. Dichiarazione di cui al MODELLO 8** circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.7 del presente documento, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;

solo in caso di avvalimento:

- J. In caso di AVVALIMENTO** tutte le dichiarazioni e documenti di cui alla SEZIONE VI.3

solo nel caso di consorzio o G.E.I.E. già costituiti

- K. atto costitutivo e statuto** del consorzio o G.E.I.E. in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
K - bis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- L. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti

- M. dichiarazione** resa da ciascun concorrente attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

solo nel caso di contratto di rete

- N.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- copia del contratto di rete, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Nbis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Nter. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito*, copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo*, copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore

O. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica (MODELLO6) sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO 3.

nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo

P. estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Q. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) e g), nonché le imprese aderenti al contratto dirette di cui all'art. 45,

comma 2, lettera f), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente documento.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la SUA, nel tramite del RdP e del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

IX.3) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO2 "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 2 "OFFERTA TECNICA", secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0 "Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV". L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE IX.2.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico dell'Amministrazione o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica nel senso che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica. Non sono ammesse varianti. Nel caso le migliorie proposte presentino problematiche relative ad aspetti di dettaglio, sarà obbligo dell'appaltatore impegnarsi ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante-Amministrazione delegante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, comprensiva anche dell'aggiornamento e adeguamento del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell'opera potenzialmente coinvolte dall'intervenuta miglioria progettuale. L'offerta Tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative e/o integrative dell'impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base d'appalto.

Di conseguenza tale offerta può portare anche alla modifica della descrizione delle corrispondenti voci di prezzo previste dal progetto esecutivo o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture. L'offerta migliorativa comunque non potrà apportare variazione alle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto esecutivo.

L'offerta tecnica di cui all' ARCHIVIO INFORMATICO 2 dovrà comprendere la seguente documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- **Un Fascicolo** composto da massimo 30 (venti) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 10 (dieci) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.2;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 25 (venticinque) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.2;

- **Un Fascicolo** composto da massimo 10 (dieci) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.3;
- **Dichiarazione** contenente l'impegno ad assumere una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni (sub criterio C.1);
- **Dichiarazione** contenente l'impegno ad assumere una ulteriore unità lavorativa, oltre la soglia minima del 30%, relativamente alla componente di lavoro femminile (sub criterio C.2);
- **Dichiarazione** relativa al possesso di certificazione/i di responsabilità sociale ed etica SA 8000 in uno con la/e copia/e conferme/i della/e medesima/e (sub criterio C.3);
- **Un elaborato grafico facoltativo**, di formato massimo A0, contenente piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa;
- **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliori proposte;
- **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliori, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate.
- **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliori.

Nei fascicoli ciascuna pagina formato A4 deve contenere non più di 40 (quaranta) righe con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di raggruppamenti temporanei do concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e

Il computo metrico, il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

È vietato tassativamente, nei sopraccitati atti, far riferimento o presentare, **a pena di esclusione**, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliori proposte.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla SEZIONE VIII del presente documento. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente bando-disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliori proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione delegante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione delegante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'

Amministrazione delegante, rappresenterà il “progetto di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione delegante;

- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione delegante;
- le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base di gara di cui ai sub criteri A.1, A.2 e A.3 saranno comprese tra le opere da computare;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovra comunali se dovute.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

IX. 4) Contenuto dell'ARCHIVIO INFORMATICO 3“OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 3 “OFFERTA ECONOMICA”, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0 “Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV”, deve contenere i seguenti documenti in formato digitale:

- **Offerta economica in bollo**, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO 6 allegato al presente bando-disciplinare di gara, sottoscritto con firma digitale. L'offerta economica riporta il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. La mancata presentazione in sede di gara della offerta economica costituisce motivo di esclusione.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di due cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

- **Computo Metrico Estimativo Globale**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali

eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (*quindi già ribassato*) dal concorrente nella propria offerta economica (MODELLO 6); in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica (MODELLO 6) e, *in caso di aggiudicazione*, sarà compito dell'Amministrazione delegante chiedere le necessarie correzioni al computo.

L'offerta economica e il computo metrico estimativo globale devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2.

Oltre all'offerta economica ed al computo metrico estimativo globale nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

IX.5) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a favore dell'Amministrazione delegante.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari a al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a e precisamente di importo pari ad € 21.619,42. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 93, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n°159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della C/C IT 54 U076011510000013300835 BANCA CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO - FILIALE DI NUSCO (AV); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_esp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Amministrazione delegante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Allegato A - Schemi Tipo) n°31 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n°16/L della G.U.R.I. del 10/04/2018;
- essere prodotta mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo n°82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in alternativa mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n°82/2005;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SUA e/o dell'Amministrazione delegante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA e/o dell'Amministrazione delegante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso in cui si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice è necessario allegare alla domanda di partecipazione MODELLO 1A/1B/1C/1D l'originale o la copia della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI verticale o consorzio, invece, la riduzione della garanzia provvisoria si applica limitatamente alla quota di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici, tra le imprese riunite, dotati della certificazione. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La SUA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il

Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IX.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è 95447218EF.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

X. 1) Operazioni di gara

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta ha luogo il giorno 10/12/2022, alle ore 15:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa, ad eccezione della seduta relativa all'offerta economica che sarà comunicata almeno 2 giorni prima al fine di consentire l'upload dell'archivio informatico contenente l'offerta economica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:


- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link:



<https://suaprovinciaavellino.trasparenza.com/employees/tenders?filtered=1> cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara potrà seguire le stesse collegandosi alla piattaforma e cliccando la relativa icona  disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, previa identificazione.

X. 2) Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE X.7;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara (Rende Noto fase verifica amministrativa), provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della SUA e dell'Amministrazione delegante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

X. 3) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi a questa fase di gara ai sensi della precedente SEZIONE.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SUA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste alla SEZIONE I. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste alla SEZIONE I.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla presente SEZIONE i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede agli adempimenti di propria competenza in relazione alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

X. 4) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile della Procedura di gara avvia il procedimento di verifica dell'anomalia di competenza del RUP dell'Amministrazione delegante, che lo espletterà avvalendosi della commissione giudicatrice, valutando la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP dell'Amministrazione delegante, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente - avvalendosi della commissione giudicatrice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili sono escluse dalla gara.

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa può essere esclusa unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla SUA, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La SUA esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

X. 5) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato "modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La SUA, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procederà all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tale ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse

finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Amministrazione delegante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione delegante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la SUA dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità, la SUA si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la SUA si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

X.6) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 81 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell'ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui alla succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice la SUA potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII del Codice, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il RdP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

Si precisa che si acquisirà d'ufficio il certificato camerale e che si procederà alla verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti ivi riportati ed anche a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente documento se esistenti nonché ad eventuali istitori o procuratori speciali (Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016).

X.7) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la SUA, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla SUA l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica su suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate all'art. 7 dell'ALLEGATO 0.

SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui al MODELLO 8, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la SUA consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI

XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione delegante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione delegante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall'Amministrazione delegante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 32, comma 8, del Codice;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 103, comma 3, del Codice ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

XII.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 103 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice;

XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione delegante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare all'Amministrazione delegante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione delegante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

XII.2.3) Eventuali modifiche contrattuali e clausole relative all'esecuzione

XII.2.3.1) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione delegante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

XII.2.3.2) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

XII.2.3.3) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, *a pena di esclusione dalla gara*, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

SEZIONE XIII CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania, Sezione Salerno.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la SUA è l'ing. Gerardo Della Porta, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è il geom. Vincenzo Camarca reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Leggen°241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall'Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la SUA e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall'Amministrazione delegante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla SUA e all'Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile del Procedimento di gara
f. to ing. Gerardo Della Porta

ALLEGATI:

- MODELLO 1/A - Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C - Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D - Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 – DGUE (in formato XML)
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 - Dichiarazione antimafia
- MODELLO 5 - Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive relative al PNRR
- MODELLO 6 - Offerta economica
- MODELLO 7 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 8 - Dichiarazione sull'accesso agli atti
- ALLEGATO 0 - Regolamento Gara Telematica OEPV
- ALLEGATO A - Codice di comportamento
- ALLEGATO B - PTCT
- ALLEGATO C – Protocollo di legalità
- Elaborati progettuali in un unico archivio zip

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione delegante
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- SUA – Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016, così come modificato dalla legge n. 108/2021
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la SUA

- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - Si intende l'amministrazione di cui alla SEZIONE I.1
- SUA - Stazione Unica Appaltante della provincia di Avellino
- PIATTAFORMA - su provinciaavellino.traspare.com
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale